



CARLO CURTI GIALDINO\*

## ALCUNI NUOVI PROFILI IN TEMA DI IMMUNITÀ DIPLOMATICHE

SOMMARIO: 1. Brevi considerazioni introduttive. – 2. L'inviolabilità degli archivi e dei documenti della missione diplomatica. – 2.1. La questione della utilizzabilità in giudizio di materiale documentale allorché acquisito mediante attività di pirateria informatica. – 3. La recente modifica della regolamentazione statunitense circa la concessione del visto d'ingresso ai coniugi dello stesso sesso di rappresentanti degli Stati membri o di funzionari delle Nazioni Unite.

### 1. *Brevi considerazioni introduttive*

Nonostante che le regole che disciplinano le immunità diplomatiche siano frutto di una pratica internazionale plurimillennaria<sup>1</sup> e, come noto, siano state codificate dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (CVRD) del 1961, la prassi pone spesso nuovi profili all'attenzione della dottrina e della giurisprudenza. In questa sede desideriamo dar conto di due recenti sviluppi, che attengono, il primo, alla portata della norma sull'inviolabilità degli archivi della missione diplomatica, in relazione alla produzione in giudizio di documenti da essi sottratti mediante attacchi di pirateria informatica; il secondo, alla disciplina dettata dal Dipartimento di Stato in ordine al visto di ingresso negli Stati Uniti di coniugi dello stesso sesso di rappresentanti degli Stati membri o di funzionari delle Nazioni Unite.

---

\* Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea e docente di Diritto diplomatico e consolare nell'Università di Roma "La Sapienza". L'A. ringrazia la dott.ssa Roberta Lucchini per la collaborazione alla redazione del par. 3.

<sup>1</sup> Sulle immunità diplomatiche nel loro divenire nei secoli v. E.R. ADAIR., *The Extraterritoriality of Ambassadors in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, London, 1929; D. ELGAVISH, *Did Diplomatic Immunity Exist in the Ancient Near East?*, in *J. Hist. Int. L.*, 2000, pp. 73-90; D. FRIGO, *Ambasciatori, ambasciate e immunità diplomatiche nella letteratura politica italiana (sec. XVI-XVIII)*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome : Italie et méditerranée*, n. 119-1, 2007, pp. 31-50; C. FOCARELLI, *The Early Doctrine of International Law as a Bridge from Antiquity to Modernity and Diplomatic Inviolability in 16th- and 17th-Century European Practice*, in R. CH. LASAFFER (eds.), *The Twelve Years' Truce (1609): Peace, Truce, War and Law in the Low Countries at the Turn of the 17th Century*, Leiden-Boston, 2014, pp. 210-232.

L'analisi di questi dati della recente giurisprudenza e della prassi degli Stati consente di apprezzare il continuo divenire e l'incessante rinnovarsi della disciplina del diritto diplomatico<sup>2</sup>.

## 2. Cenni all'inviolabilità degli archivi e dei documenti della missione diplomatica

Gli archivi ed i documenti della missione diplomatica beneficiano di uno statuto giuridico proprio, che è distinto da quello concernente l'inviolabilità della missione diplomatica, in quanto può accadere che tali archivi siano posti in locali distinti da quelli della missione, come evidenziato, in particolare, dalla delegazione italiana in sede di Conferenza di Vienna, in contrapposizione alla delegazione degli Stati Uniti. Secondo l'art. 24 CVRD “gli archivi e documenti della missione sono inviolabili in qualsiasi momento e in qualunque luogo si trovino”. Pertanto, sono sottratti a qualsiasi misura di esecuzione o di appropriazione da parte delle autorità o di terzi, cittadini dello Stato accreditario o di altri Stati. La formula “in qualsiasi momento”, come risulta dai lavori preparatori, intende comprendere anche situazioni come la rottura delle relazioni diplomatiche o l'insorgenza di un conflitto armato. L'aggiunta del termine “documenti” nell'art. 24 CVRD, frutto di una proposta avanzata dal segretariato della Commissione del diritto internazionale (CDI), volta a ricomprendere nella protezione anche i *memoranda* predisposti dal personale della missione diplomatica e non ancora formalmente versati nell'archivio, fu oggetto di discussione, in quanto ritenuta, soprattutto dalla delegazione statunitense, ridondante, non necessaria e suscettibile di creare confusione; alla fine fu, tuttavia, preferita all'aggiunta del termine “corrispondenza” (che invece figura nella definizione di “archivio” contenuta nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 – di seguito CVRC). Pur nel silenzio della CVRD, è indubbio che la tutela dell'archivio valga pure quando esso non sia più soltanto cartaceo, come al tempo della redazione della convenzione, ma sia ormai in forma digitale o elettronica.

La nozione di archivio logicamente deve essere ampia. Una definizione in questo senso, applicabile per analogia, è contenuta nell'art. 1, lett. k) CVRC, e comprende tutte le carte, documenti, corrispondenze, libri, film, nastri magnetici e registri dell'ufficio, come pure il materiale di cifra, gli schedari e i mobili destinati a proteggerli e a conservarli. Pacificamente, nel concetto di archivio va compreso, tenendo conto delle nuove tecnologie, quello che si giova di supporto informatico.

Come detto, l'obbligo di assicurare l'inviolabilità degli archivi sussiste anche quando la missione abbia cessato di funzionare e persino in caso di conflitto armato, allorché lo Stato inviante ne abbia affidato la custodia ad uno Stato terzo accettabile per lo Stato accreditario (art. 45 CVRD).

L'art. 24 CVRD – diversamente da quanto prevede l'art. 22, par. 2, con riguardo ai locali della missione – non menziona espressamente “l'obbligo speciale” dello Stato accreditario di proteggere gli archivi. Tale obbligo, tuttavia, può ben essere fatto discendere dalla norma consuetudinaria che impone allo Stato accreditario la protezione degli archivi. Ad esso si riferisce, peraltro, il commentario della CDI ai progetti del 1957 e

---

<sup>2</sup> In materia, ci permettiamo di rinviare al nostro *Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo*, 4<sup>a</sup> ed., Torino, 2018 (in corso di stampa).

del 1958, allorché precisa che “As in the case of the premises of the mission, the receiving State is obliged to respect the inviolability itself and to prevent its infringement by other parties”.

L’inviolabilità degli archivi è stata riconosciuta dalla giurisprudenza internazionale. Invero, nella sentenza relativa al *Personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teberan*, la Corte internazionale di giustizia (CIG), nel 1980, ha affermato che gli studenti islamici, nel distruggere e nel disseminare a terzi documenti custoditi negli archivi dell’ambasciata degli Stati Uniti, avevano posto in essere una violazione della CVRD, distinta da quella concernente l’inviolabilità della missione. Inoltre, nella sentenza relativa alle *Attività armate sul territorio del Congo* del 2003, la CIG ha stabilito che l’attacco da parte delle forze armate congolesi dell’ambasciata dell’Uganda a Kinshasa, nel corso del quale sono stati saccheggiate gli archivi della missione costituiva violazione della CVRD. Infine, nella sentenza arbitrale parziale del 2005, relativa al *Diplomatic Claim, Ethiopia’s Claim 8*, la Commissione tra Eritrea ed Etiopia ha stabilito che il sequestro (e la mancata riconsegna per 5 anni), avvenuto all’aeroporto di Asmara, da parte di funzionari doganali eritrei, di un collo spedito per corriere DHL dal consolato dell’Etiopia a Gedda e destinato all’ambasciata ad Addis Abeba, contenente dei passaporti in bianco, pur non potendo essere ricompreso nel concetto di valigia diplomatica, per difetto degli elementi identificativi della stessa, nondimeno costituiva violazione da parte dell’Eritrea della corrispondenza ufficiale del governo etiopico ed ha intralciato il corretto funzionamento della missione diplomatica, in spregio degli artt. 24 e 29 CVRD.

#### 2.1. *La questione della utilizzabilità in giudizio di materiale documentale allorché acquisito mediante attività di pirateria informatica.*

Una questione emersa recentemente nella prassi e nella giurisprudenza degli Stati concerne l’utilizzabilità in giudizio di documenti illegittimamente sottratti dagli archivi della missione diplomatica mediante attività di pirateria informatica<sup>3</sup>. Come noto, la questione si è posta a seguito della nascita di *WikiLeaks*, nel 2006, gestito da una ONG, della quale fu cofondatore e inizialmente caporedattore il giornalista australiano Julian Assange (dal giugno 2012 rifugiato a Londra nell’ambasciata dell’Ecuador, Stato che gli ha concesso asilo nel 2012 e la cittadinanza nel 2018), che attraverso uno specifico *software* riuscì ad intercettare milioni di documenti. Nel 2010, il sito *web*, il cui *server* è collocato in Svezia, cominciò a pubblicare centinaia di migliaia di messaggi inviati da 274 missioni diplomatiche degli Stati Uniti al Dipartimento di Stato, tra il dicembre 1966 ed il febbraio 2010, trafugati dall’ex analista informatico e militare statunitense Chelsea Elisabeth Manning (nata Bradley Edward Manning), contenenti informazioni confidenziali o coperte da segreto sulla politica estera americana. Taluni di questi documenti sono stati anche pubblicati sui *media*, in base ad un accordo tra *WikiLeaks* ed una serie di quotidiani (*El País*, *Le Monde*, *The Guardian*, *The New York Times*) e settimanali (*Der Spiegel*). Sotto il profilo giuridico, *WikiLeaks* non è un organo ufficiale statale, non agisce sotto la direzione, l’autorità o il controllo di un organo riferibile ad uno Stato, tanto meno agli Stati Uniti, i cui archivi informatici sono stati violati,

<sup>3</sup> Sulla questione v. E. CARPARELLI, *On the Inviolability of Diplomatic Archives and Documents: the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations to the Test of Wikileaks*, in *RDI*, 2014, pp. 834-851; P. GRANÉ LABAT, N. BURKE, *The Protection of Diplomatic Correspondence in the Digital Age: Time to Revise the Vienna Convention?* in P. BEHRENS (ed.), *Diplomatic Law in a New Millennium*, Oxford, 2017, pp. 204-230

o alla Svezia, che ospita sul proprio territorio il *server*. Al riguardo, va anche tenuto conto, a scriminante, del principio della libertà di espressione, internazionalmente protetto.

La situazione si è complicata quando alcuni dei documenti pubblicati da *WikiLeaks* sono stati prodotti in giudizio, davanti a corti nazionali e internazionali, da parte di attori statali e non statali, che li hanno presentati come elementi di prova.

Vale la pena di ricordare che, in assenza di specifica giurisprudenza, l'orientamento della dottrina<sup>4</sup>, che si basava principalmente sulla sentenza della *House of Lords* del 1988 nel caso *Shearson Lehman Bros Inc v Maclaine Watson & Co Ltd.*, era nel senso del divieto di utilizzare in giudizio come prova i documenti provenienti dagli archivi delle missioni diplomatiche in quanto protetti dal principio dell'inviolabilità. Tuttavia, la questione è stata di recente riesaminata dalle Corti inglesi in relazione ad una serie di casi relativi all'arcipelago delle Chagos<sup>5</sup>. Come noto, si tratta di una serie di atolli, emersi e sommersi, che il Regno Unito, nel 1965, scorporò dalle Mauritius, prima dell'indipendenza, e costituì come territorio britannico dell'Oceano Indiano. L'intera popolazione indigena delle Chagos fu deportata a Mauritius, poco prima che il Regno Unito concedesse in affitto agli Stati Uniti la maggior parte dell'isola principale, Diego Garcia, dove dal 1966 è collocata una base aeronavale strategica. Nel 2010 il governo britannico ha istituito in gran parte dell'arcipelago una zona protetta ed una riserva marina, con divieto di accesso e pesca, giustificandone la creazione con il notevole interesse naturalistico delle isole e con la presenza di un ambiente bio-marino unico. Invero, il reale motivo della creazione della zona protetta sembrerebbe quello di impedire il ritorno della popolazione nativa deportata<sup>6</sup>. Per contestare ulteriormente la creazione della riserva marina, i rappresentanti delle Chagos hanno adito le giurisdizioni britanniche producendo in giudizio un telegramma trasmesso dall'ambasciata degli Stati Uniti a Londra al Dipartimento di Stato, trafugato da *WikiLeaks* e pubblicato dal *Guardian* e dal *Telegraph*, in cui viene dato conto di un incontro tra agenti diplomatici statunitensi e funzionari britannici dal quale si evince la reale motivazione della creazione della zona protetta. Nei tre gradi di giudizio si è discusso della legittimità della produzione in giudizio di corrispondenza diplomatica (il predetto telegramma, per di più classificato come "segreto"), figurante negli archivi dell'ambasciata degli Stati Uniti, protetta dalla regola dell'inviolabilità (art. 24 e 27, secondo co.). Mentre il giudice di prime cure, accogliendo la tesi del governo di Londra, ha dichiarato inammissibile la detta produzione, i predetti documenti sono stati ammessi sia in appello che, definitivamente, davanti alla Corte Suprema. I sette giudici della Corte Suprema<sup>7</sup> - dopo aver ricostruito, con dotte citazioni di dottrina, la portata degli artt. 24 e 27 CVRD - hanno deciso che i documenti prodotti in giudizio erano ormai di pubblico dominio e, comunque, non era stato dimostrato che fossero stati acquisiti illecitamente da chi li aveva prodotti, sottraendoli dall'archivio dell'ambasciata degli Stati Uniti, e che neppure poteva essere considerato complice nella pubblicazione. I giudici hanno pure ritenuto che le regole della CVRD, essendo segnatamente finalizzate ad assicurare il miglior esercizio delle funzioni

---

<sup>5</sup> Sulla vicenda delle isole Chagos v. A. DI LIETO, *L'Arcipelago Chagos: vecchio e nuovo colonialismo*, in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I. INGRAVALLO, E. NALIN, R. VIRZO (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, Bari, 2017, vol. I, pp. 299-306.

<sup>6</sup> A. TOMKINS, *Environmental Protection v the Right of Abode: A Case-Study in the Misuse of Power*, in S. ALLEN., C. MONAGHAN (eds.), *Fifty Years of the British Indian Ocean Territory. Legal Perspectives*, Basel, 2018 pp. 43-54.

<sup>7</sup> Sentenza 8 febbraio 2018, *Bancoult (No. 3) v Secretary of States of Foreign and Commonwealth Affairs*.

diplomatiche e la non interferenza da parte dello Stato ricevente, non operano rispetto al momento della produzione in giudizio di documenti, quando, come nel caso di specie, essi fossero ormai di pubblico dominio<sup>8</sup>.

Vale la pena ricordare, tuttavia, che nella giurisprudenza di altri Stati la produzione di documenti di *WikiLeaks* è stata ritenuta inammissibile in quanto ottenuti illegalmente, senza peraltro esaminare le disposizioni della CVRD, ma dando la preferenza, nel bilanciamento tra diritti fondamentali, al diritto alla confidenzialità delle comunicazioni rispetto a quello della tutela giurisdizionale effettiva<sup>9</sup>.

La questione assume ancora una diversa valenza allorché i documenti siano prodotti in giudizio dinanzi a corti internazionali da parte di attori non statali. In effetti, i tribunali internazionali non sono organi statali e non si pone quindi alcun problema quanto all'eventuale responsabilità internazionale dello Stato del giudice per aver violato obblighi discendenti dalla CVRD.

Al riguardo, sia la Corte EDU<sup>10</sup> sia il Tribunale dell'UE<sup>11</sup>, nelle loro decisioni non hanno preso posizione direttamente sui documenti *WikiLeaks* che erano stati prodotti in giudizio da parti private. Il Tribunale speciale per la Sierra Leone, invece, nella decisione del 28 maggio 2011 sulla produzione dei documenti nel caso di Charles Taylor, ha rilevato che le note diplomatiche erano state pubblicate dal *Guardian*, e, conseguentemente, fossero di pubblico dominio.

La eventuale produzione in giudizio da parte di uno Stato di documenti di *WikiLeaks*, comunque, non implica approvazione della condotta illecita di chi è all'origine del trafugamento e della pubblicazione dei documenti e, quindi, non ingenera alcuna responsabilità internazionale in capo al detto Stato.

### 3. La recente modifica della regolamentazione statunitense circa la concessione del visto d'ingresso a coniugi dello stesso sesso di rappresentanti degli Stati membri o di funzionari delle Nazioni Unite

Altro profilo della prassi recente, degno di menzione, è rappresentato dall'interpretazione restrittiva, ad opera del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, quanto al rilascio dei visti di categoria G-4, nei confronti dei familiari dei diplomatici accreditati presso le Nazioni Unite, nonché dei funzionari dell'Organizzazione<sup>12</sup>. È bene ricordare, in

<sup>8</sup> R. MCCORQUODALE, *Wikileaks Documents are Admissible in Domestic Courts*, in *EJIL:Talk!*, 21 febbraio 2018; S. ALLEN, R. (on the application of *Bancoult No 3*) v. *Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs* (U.K. *Sup. Ct.*), in *International Legal Materials*, Vol. 57, Issue 4, August 2018, pp. 671-707.

<sup>9</sup> In tale direzione, sentenza della *Audencia Nacional* spagnola del 26 giugno 2013 nel caso *Sener*.

<sup>10</sup> Corte EDU, sentenza 13 dicembre 2012, caso *El-Masri c. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, Ric. N. 39630/09. Al riguardo v. M. A. ORPISZEWSKA, *El Masri v. Former Yugoslav Republic of Macedonia: Implications for the CIA Extraordinary Rendition Program*, in *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, 2013, Vol. 39, No. 4, pp. 1165-1194.

<sup>11</sup> Tribunale dell'UE, sentenza 29 gennaio 2013, causa T-496/10, *Bank Mellat c. Consiglio dell'Unione* (ECLI:EU:T:2013:39).

<sup>12</sup> Sul sito ufficiale del Dipartimento di Stato (<https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html>) è possibile reperire tutte le informazioni pertinenti. I visti di tipo G sono relativi agli impiegati delle organizzazioni internazionali e della Nato; la categoria G-4 si riferisce a "Individuals coming to the United States to take up an appointment at a designated international organization, including the United Nations, and their immediate family members." In maniera ancor più specifica, le note a corredo chiariscono ulteriormente che i visti G-4

proposito che è l'art. 37, par. 1 CVRD a disciplinare lo *status* dei familiari dell'agente diplomatico con esso conviventi, a condizione che non siano cittadini dello Stato accreditario. Essi godono di inviolabilità personale (art. 29), di inviolabilità della dimora privata, dei documenti e della corrispondenza (art. 30), di immunità dalla giurisdizione penale, di immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, con le stesse eccezioni previste per gli agenti diplomatici (artt. 31 e 32), dell'esenzione dal prestare testimonianza (art. 31), dell'immunità dalle misure di esecuzione (art. 31), di esenzione dal regime di sicurezza sociale (art. 33), dell'immunità tributaria (art. 34), dell'esenzione da prestazioni personali da ogni servizio pubblico e da oneri militari (art. 35), di esenzione doganale (art. 36).

Inoltre, ai sensi dell'art. 39, par. 3 CVRD, in caso di morte di un membro della missione, i familiari continuano a godere dei privilegi e delle immunità di cui beneficiano, fino allo scadere di un termine ragionevole che consenta loro di lasciare il territorio dello Stato accreditario.

Infine, ai familiari spettano le facilitazioni territorio dello Stato accreditario.

Per quanto riguarda il concetto di famiglia, vale la pena di ricordare che la CVRD non contiene alcuna definizione della relativa nozione. Questa omissione fu effettuata deliberatamente. La CDI ritenne infatti di “did not feel desirable to lay down either a criterion for determining who should be regarded as a member of the family or a maximum age for children. The spouse and children under age, at least, are universally recognized as members of the family, but cases may rise where other relatives too come into the matter”. L'indicazione che comunque si evince dalla CVRD è che deve trattarsi di persone “conviventi”, cioè che coabitano effettivamente con l'agente diplomatico nella stessa residenza e da lui dipendono economicamente. Non trovarono peraltro accoglimento gli emendamenti proposti da alcuni Stati al progetto della CDI volti a precisare la nozione di familiare.

Quanto alla modifica della prassi statunitense, conviene ricordare che, con lettera circolare del 13 settembre 2018<sup>13</sup>, il Segretariato delle Nazioni Unite ha informato tutto lo *staff* di aver ricevuto una nota dalla Missione degli Stati Uniti (datata 12 luglio 2018) nella quale si precisa il concetto di “family members”, essendo, anche i familiari, beneficiari di visti G-4 (“non immigration visa”), e si indicano i nuovi requisiti per ottenerli, in particolare nel caso di coppie dello stesso sesso. Partendo dal richiamo ai noti principi di diritto internazionale, secondo cui privilegi e immunità riconosciuti agli agenti diplomatici si estendono in certa misura ai membri dei rispettivi nuclei familiari, e richiamando le disposizioni della CVRD, in particolare l'art. 37, n.1, nel quale detti principi sono stati

---

sono “issued to officers and employees of designated international organizations traveling on official business on behalf of the international organization, and to members of their immediate families. Specifically, G-4 visas may be issued for personnel of any rank who are proceeding to the United States to take up an appointment at a designated international organization (including the United Nations) or traveling on behalf of the international organization for temporary (TDY) travel. G-4 visas are also appropriate for officers and employees of designated international organizations, who are not assigned in the United States, but are transiting the United States on official business on behalf of that international organization. For transit G-4 visas, the number of entries must be limited to the official request. Domestic employees of international organization personnel are not classifiable as G-4, and should be issued G-5 visas if eligible.” ([https://fam.state.gov/fam/09FAM/09FAM040203.html#M402\\_3\\_7\\_B](https://fam.state.gov/fam/09FAM/09FAM040203.html#M402_3_7_B)).

<sup>13</sup> UNITED NATIONS SECRETARIAT, ST/IC/2018/25, 13 September 2018 (<https://undocs.org/ST/IC/2018/25>).

codificati, si chiarisce che, tuttavia, non è presente, nella Convenzione, una definizione dei termini “membri della famiglia”, in quanto tale concetto assume differenti sfumature per le diverse società nel mondo e deve essere rimesso alla valutazione degli Stati riceventi, sulla base dei propri *standard* interni. Riprendendo alcune circolari diplomatiche in materia<sup>14</sup> e la giurisprudenza della Corte Suprema che, nella nota pronuncia *Obergefell v. Hodges* del 2015<sup>15</sup>, ha dichiarato incostituzionali le leggi statali che vietavano i matrimoni fra persone dello stesso sesso, imponendo ai 50 Stati federati di praticarli e riconoscerli nei medesimi termini e condizioni di quelli nelle coppie di sesso opposto, con tutti i conseguenti diritti e responsabilità, l'orientamento del Dipartimento di Stato è oggi quello di poter accettare accreditamento e registrazione dei coniugi, sia di sesso opposto che uguale, a titolo di membri della famiglia dei funzionari internazionali solo laddove regolarmente sposati, intendendosi per relazione coniugale quella in cui a “spouse must not be a member of some other household and must reside regularly in the household of the principal”. In particolare, a far data dal 1° ottobre 2018, coloro i quali desiderino accompagnare o ricongiungersi con funzionari di organizzazioni internazionali presso gli Stati Uniti a titolo di componenti il nucleo familiare dei medesimi, dovranno risultare legalmente sposati con i suddetti funzionari al fine di ottenere un visto della categoria G-4. Ciò vale anche in caso di richiesta di rinnovo del visto, sempre a partire dal 1° ottobre 2018. Per coloro i quali, già presenti su territorio statunitense, vogliano continuare ad usufruire del visto G-4 in qualità di familiari, sarà necessario produrre, entro il 31 dicembre 2018, documentazione idonea a comprovare l'esistenza di un matrimonio legalmente contratto. In mancanza, essi saranno obbligati a lasciare il Paese entro trenta giorni, salvo l'aver ottenuto un visto ricadente sotto altra categoria.

Sebbene sia specificato che il Dipartimento di Stato non può in ogni caso accettare richieste di visto per coppie di fatto eterosessuali, ciò che desta preoccupazione è che attualmente solo una piccola percentuale dei 193 Stati parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riconosce il matrimonio fra persone dello stesso sesso: in tal modo, è lecito ritenere che si creerà una discriminazione rispetto alle coppie eterosessuali di qualsiasi Paese del mondo che, invece, possono contrarre matrimonio senza alcuna limitazione.

---

<sup>14</sup> Su pressante spinta dell'allora Segretario di Stato Americano, Hillary Clinton, il presidente Obama firmò, il 17 giugno 2009, un *Memorandum on Federal Benefits and Non-Discrimination*, nel quale chiedeva di estendere alle coppie dello stesso sesso alcuni benefici degli impiegati del settore pubblico a livello federale (<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2010-title3-vol1/pdf/CFR-2010-title3-vol1-othr-id231.pdf>). Nel 2009, con nota diplomatica HC-144-(S)-09 del 24 novembre 2009, indirizzata al Segretariato, Fondi e Programmi delle Nazioni Unite si chiariva che “the Department of State of the United States has determined that the definition of “family” forming part of the household of a member of the diplomatic community may include same-sex domestic partners (“domestic partners”) for the purposes of the Vienna Convention on Diplomatic Relations and the Vienna Convention on Consular Relations”, in ciò completando quanto già contenuto in una precedente circolare del 2002, nella quale la definizione di “nucleo familiare” non prendeva in considerazione la discriminante sessuale (coppie di sesso opposto o medesimo).

<sup>15</sup> *Obergefell v. Hodges*, No. 14-556, slip op. at 23 (U.S. June 26, 2015), [https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556\\_3204.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf).